

# Città di Narni

## **Regolamento integrazione alla spesa per anziani e disabili inseriti in strutture residenziali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 aprile 2008

Il presente regolamento è attuativo della legge 328/00 art. 6 comma 4, e della legge regionale 3/1997, e disciplina la compartecipazione alla spesa per le rette di anziani non auto sufficienti e disabili inseriti in case di riposo. Esso tiene conto delle integrazioni e quote a carico dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'articolo 433 del c.c.

### ART. 1

#### OGGETTO e FINALITA'

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela agli anziani e disabili. In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

la definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;

la determinazione dei criteri ed entità di partecipazione economica delle persone da ricoverare e dei parenti tenuti per legge, mediante l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio economiche diverse; la definizione dell'intervento di sostegno economico a copertura delle rette e delle modalità di erogazione dello stesso.

Il tutto al fine di :

1. garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico agli individui e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

### Art.2

#### DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all' art. 1 gli anziani e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale, in quanto

impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

La collocazione in una struttura protetta, che ha la finalità di fornire al cittadino interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria in forma residenziale, sostituendosi alla famiglia, deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale, siano esse ubicate nel Comune di Narni o altri Comuni.

Destinatari del presente intervento sono anziani e disabili in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel comune di Narni;
- residenza anagrafica nel Comune di Narni prima del ricovero (ultima residenza anagrafica art 6, 4 comma, L.328/00);
- dimora nel Comune di Narni nel caso di richiesta di interventi non differibili (art. 2 L. 328/00) e per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento del comune di residenza ove trattasi di residenza in Italia.

### Art. 3 REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

A) Il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art 5, sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.

B) Il richiedente non deve essere, da almeno un anno, proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, oltre la casa di abitazione occupata dal coniuge ovvero dai figli minori o comunque senza reddito e/o da fratelli e sorelle e/o da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) purché questi ultimi siano titolari di altri diritti reali.

C) Il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a 3500,00 Euro, che potrà essere malauguratamente utilizzata per sostenere le spese funerarie.

D) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del richiedente non siano in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero secondo i criteri definiti al successivo art. 6.

Sono esclusi dal contributo comunale integrativo della retta i beneficiari di ricovero temporanei, ad eccezione dei soggetti che hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.

### ART 4 DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS, comprensiva della tredicesima mensilità, ed è soggetta a revisione annuale da parte dell'Amministrazione. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, la predetta quota può essere rivista, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità di bilancio.

## ART. 5

### CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art. 4.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

#### A. Redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF: .indennità di accompagnamento  
.assegno di invalidità  
.rendite INAIL -INPS o di altro ente .pensioni per ciechi e per sordomuti  
.pensione e/o assegno sociale  
.redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia ecc..

#### B. Beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- .Libretti di risparmio;
- .BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- .Depositi bancari, postali;
- .Investimenti finanziari, azionari ecc.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva la quota di 3500,00 di cui all'articolo 3/c.

#### C. Beni immobili

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione di cui all'art. 3, nel caso di decesso degli occupanti, il Comune adotta le misure necessarie al recupero delle somme precedentemente corrisposte. In applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Narni valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso. Qualora l'entità delle sopravvenienze sia tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Narni, il medesimo porrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e che non abbia potuto reintrodurre.

## ART. 6

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE COSTITUISCONO LA RETE DI SOSTEGNO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA

Per la determinazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame l'insieme dei seguenti nuclei familiari:

Per l'anziano e/o disabile

A. Il nucleo composto dai soggetti che convivono anagraficamente con il destinatario dell' intervento;

B. Il nucleo familiare dei figli, ancorche non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF

C. Il nucleo familiare dei fratelli e sorelle, anche non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico IRPEF.

I nuclei familiari come individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi, entro il 31 luglio di ogni anno.

L'entità della quota spettante agli obbligati agli alimenti viene fissata dalla Giunta Municipale e aggiornata periodicamente.

Fascia	Valore ISEE	Pagamento della quota mensile dei parenti obbligati art 433 c.c.	Percentuale annuo delle quote
1	Da zero a Euro 8.000,00	Non intervengono nel pagamento dell'integrazione	
2	8.000,01 a 10.000,00 Euro	150,00	6%
3	Da 10.000,01 a 12.000,00	200,00 Euro	8%
4	Da 12.000,01 a 14.000,00	250,00 Euro	10%
5	Da 14.000,01 a 16.000,00	300,00 Euro	12%
6	Da 16.000,01 a 18.000,00	350,00 Euro	14%
7	Da 18.000,01 a 20.000,00	400,00 Euro	16%
8	Da 20.000,01 a 25.000,00	500,00 Euro	20%
9	Da 25.000,01 a 30.000,00	650,00 Euro	26%
10	Oltre 30.000,01	A totale carico del parente la quota da integrare	

In caso di più persone obbligati alla compartecipazione, dovrà essere stabilito un referente tra i parenti.

ART 7  
RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di intervento economico deve essere presentata al Servizio Sociale Comunale competente per territorio, dall'anziano o dal disabile, se in grado di farlo, e sottoscritta da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell'intervento.

La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall'interessato o dai soggetti sopra descritti. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

- 1) attestazione e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili ed immobili idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art 5;
- 2) copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- 3) eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- 4) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze;
- 5) copia della certificazione redatta dall'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.).

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità sopra citate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Servizio Sociale, effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) età del richiedente;
- b) condizioni complessive di salute e livello di non autosufficienza;
- c) presenza/assenza di familiari o care-giver significativi;
- d) livello delle relazioni sociali rispetto al quartiere residenza;
- e) la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'art. 4.

Se la richiesta di contributo perviene al Servizio Sociale comunale competente quando il ricovero è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonché eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi del ricovero, utilizzando risorse proprie ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche.

Effettuata la valutazione del Servizio Sociale di cui sopra, previa convocazione del richiedente o di un familiare di riferimento o di un care-givers significativo, è determinata l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti all'art 5.

Successivamente, si provvede a chiamare i nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini di una valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta di ricovero del loro congiunto, secondo i criteri definiti all'art 6.

ART. 8  
DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presente domanda

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

#### ART. 9

#### CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del richiedente e delle quote dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno, così come previsto dalla legge per gli obbligati agli alimenti. Non verrà disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente. Le persone tenute alla compartecipazione devono apporre sottoscrizione per accettazione in fede, della quota di spettanza ed indicare quale di loro sia delegato e responsabile dei pagamenti.

#### ART 10

#### MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLO STESSO

Il Dirigente, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente, all'Ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

L'intervento economico a carico del Comune di Narni è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

L'aggiornamento dello stesso è disposto nell'arco del primo quadrimestre dell'anno con decorrenza dal gennaio dell'anno di validità.

#### ART. 11

#### RIVALSA DEL COMUNE

Il Comune si riserva di agire in regresso, a rimborso delle spese sostenute, sugli eventuali beni del deceduto.

#### ART. 12

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento sarà applicato anche agli utenti già inseriti nelle strutture e beneficiari dell'intervento economico Comunale.

Il regolamento di cui sopra, non si applica ai ricoveri di malati di Alzheimer (certificati dalla ASL competente) per i quali verrà approvata una specifica normativa. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale per quanto applicabili.